



Banda Cittadina
Majorettes & Sbandieratori di Villa Estense

35040 – Villa Estense (Pd) – Via Garibaldi n° 17
P. Iva e C.f. 00990690281

**STATUTO DELLA BANDA CITTADINA, MAJORETTES & SBANDIERATORI
DI VILLA ESTENSE – PD –**

E' costituita in Villa Estense la

“ BANDA CITTADINA, MAJORETTES & SBANDIERATORI DI VILLA ESTENSE “

La Associazione, con sede in Villa Estense su locali messi a disposizione del Comune di Villa Estense o altro locale, non persegue alcun scopo di lucro.

Esso promuove l'interesse della musica e del ballo, soprattutto fra i giovani e svolge la sua attività per l'incremento dell'educazione musicale in genere.

A tale scopo attua manifestazioni musicali con concerti pubblici, al fine di mantenere in vita le tradizioni musicali locali.

Sono organi del Complesso Musicale:

- L'assemblea dei soci;
- I rappresentanti dei soci;
- Il comitato Majorettes;
- Il Direttivo di Presidenza.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci sono costituiti da tutti i componenti musicisti e figuranti della Banda Cittadina, Majorettes & Sbandieratori di Villa Estense.

L'Assemblea dei Soci è l'organo più importante della Associazione ed ha tutti i poteri deliberativi nelle questioni che interessano la vita della Banda Musicale Cittadina.

Nella partecipazione all'Assemblea tutti i soci hanno diritto di parola e di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

L'Assemblea dei Soci, si riunisce almeno una volta ogni anno, o quando il Direttivo di Presidenza lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei Soci.

All'assemblea dei soci possono partecipare anche i genitori dei soci ed hanno diritto di parola.

Ogni componente dell'assemblea è libero di concordare servizi musicali, informando il Direttivo e mettendolo in contatto con gli organizzatori.

L'Assemblea dei Soci delibera, a maggioranza semplice, sugli argomenti posti in discussione:

- Elege i membri del Direttivo di Presidenza dove esistano più liste candidate;

- Approva lo Statuto del Complesso Bandistico;
- Approva e discute eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il bene del Sodalizio;
- Approva in assemblea ordinaria con scadenza annuale il rendiconto finanziario dell'esercizio trascorso.

I RAPPRESENTANTI DEI SOCI

I Rappresentanti dei soci sono costituiti dai musicisti e figuranti più anziani e con più esperienza nel gruppo. Possono essere eletti direttamente dall'Assemblea dei Soci in assemblea ordinaria o direttamente dal Direttivo di Presidenza quando se ne vedesse la necessità.

I Rappresentanti dei Soci sono generalmente composti da un rappresentante per ogni sezione musicale, un rappresentante del gruppo Sbandieratori ed una rappresentanza del gruppo Majorettes che può essere il Comitato Majorettes se in funzione.

Come il Direttivo i Rappresentanti dei Soci restano in carica quattro anni.

La loro funzione è quella di riunirsi col Direttivo su convocazione del Presidente qual'ora si vedesse la necessità di decidere su particolari musiche e coreografie da eseguire, la stesura di un programma musicale per un particolare evento o concerto o spartiti musicali da acquistare. Funzione dei Rappresentanti è anche quella di portare al Direttivo eventuali lamentele o problematiche da parte dei Soci.

IL COMITATO MAJORETTES

Il Comitato Majorettes è costituito da una rappresentanza del gruppo Majorettes. Generalmente fanno parte del Comitato le ragazze più anziane del gruppo, la capomajorettes e le maestre.

Esso viene eletto dall'Assemblea dei Soci o direttamente dal Presidente.

Compiti del Comitato sono quelli pianificare una perfetta organizzazione delle prove di ballo settimanali, la gestione dei corsi di ballo e dei rapporti con i vari genitori, la gestione del magazzino monitorando entrate ed uscite di vestiario ed accessori per tutta la Banda, interagire col Presidente per la corretta gestione del gruppo. Il Comitato Majorettes si riunisce una volta al mese con il Presidente, su convocazione del Presidente.

Come il Direttivo, il Comitato Majorettes dura in carica quattro anni. Le cariche sono gratuite e non perseguono alcuno scopo di lucro.

IL DIRETTIVO DI PRESIDENZA

Il Direttivo di Presidenza dura in carica quattro anni ed è costituito da:

- 1 Presidente
- 1 Vice Presidente
- Un Segretario
- 1 Tesoriere
- 2 Consiglieri

Il Presidente è il legale rappresentante del Complesso Musicale e rappresenta la Associazione presso terzi, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, i Rappresentanti, il comitato Majorettes ed il Direttivo di Presidenza.

In caso di impedimento o di necessità il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età o, se necessario, da un Vicepresidente eletto dal Presidente o dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente può eleggere il proprio Segretario, tra il Direttivo candidato o tra i componenti dell'Assemblea dei Soci.

I membri del Direttivo di Presidenza hanno la piena responsabilità degli incarichi loro affidati e rispondono del loro operato di fronte al Presidente ed all'Assemblea dei Soci.

Essendo il Consiglio Direttivo un'associazione non a scopo di lucro, le mansioni e gli incarichi possono essere divisi tra i soci secondo necessità. Non si tratta di un'azienda, ma di un gruppo di appassionati che vogliono portare avanti un progetto. Le cariche sono gratuite e non perseguono alcuno scopo di lucro.

Il Maestro Direttore, ha la responsabilità tecnica. A lui spettano la preparazione e direzione dei concerti e l'insegnamento degli allievi.

Il Maestro Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo con diritto di parola e di voto.

Il patrimonio del Complesso Musicale è costituito da:

- Beni mobili ed immobili per acquisto, lascito o donazione vengano in possesso dell'Istituzione Musicale;
- Le entrate per contributi, quote sociali, rendite patrimoniali ecc...

In considerazione che trattasi di ente associativo, vengono stabilite le seguenti clausole :

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio di voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.